

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 16-08-1974
REGIONE SICILIA
Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo
e della forestazione.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 40
del 24 agosto 1974

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, tenuto conto delle condizioni ambientali e con riferimento particolare al dissesto idrogeologico dei bacini, provvederà alla redazione di un piano generale di massima degli interventi pluriennali per la conservazione e la tutela degli equilibri ambientali in materia di boschi, difesa del suolo e conservazione della natura, ivi compresi quelli concernenti la costruzione di piccoli e medi serbatoi per la raccolta delle acque nei tronchi montani dei bacini e le opere connesse a scopo di irrigazione nelle aree montane. Tale piano sarà inviato preventivamente alle comunità montane ed anche ai comuni interessati non inclusi nelle comunità montane che, entro il termine di 60 giorni, potranno esprimere pareri ed osservazioni.

Il piano, unitamente alle osservazioni ed ai pareri, viene trasmesso all' Assemblea regionale siciliana per l' approvazione con legge.

ARTICOLO 2

Per la difesa e la conservazione del suolo mediante l' esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse, su terreni ricadenti in bacini montani ovvero in zone vincolate o vincolabili a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè mediante la ricostituzione o l' ampliamento di boschi deteriorati, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

ARTICOLO 3

L' approvazione del progetto delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, e successive modificazioni.

ARTICOLO 4

Gli interventi nel settore della forestazione saranno effettuati su terreni demaniali della Regione o di altri enti pubblici o comunque su terreni da acquisire al demanio della Regione.

Per le espropriazioni relative alle opere previste dalla

presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sue successive modificazioni, nonché quelle di cui al titolo I della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

Quando i terreni da espropriare o da occupare sono condotti a mezzadria o in affitto da coltivatori diretti, a questi, fatti salvi eventuali diritti di miglioria, spetta altresì un indennizzo pari al 20 per cento dell' indennità di esproprio.

Ove l' espropriazione o l' occupazione riguardi terreni di proprietà di coltivatori diretti la relativa indennità è aumentata del 20 per cento.

Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta a mezzo degli ispettorati ripartimentali delle foreste e degli uffici dell' amministrazione dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione, si deroga dal limite di importo previsto dall' art. 11 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 10.

ARTICOLO 5

Ferma restando la competenza primaria del Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo forestale siciliano adotta le misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione di incendi boschivi, organizzando gli interventi di spegnimento che interessino esclusivamente zone boschive.

ARTICOLO 6

Tutte le spese per l' attrezzatura, i mezzi, le dotazioni e la propaganda occorrenti per prevenzione, nonché gli interventi per il controllo degli incendi boschivi sono a carico della Regione siciliana.

Rientrano in tali spese anche gli impianti fissi di avvistamento, gli impianti fissi e mobili di radio - tele - segnalazioni, gli apprestamenti per le riserve d' acqua e i viali tagliafuoco, i noli di mezzi aerei impiegati negli interventi, le spese per i soccorsi urgenti ed il vettovagliamento delle squadre impegnate nelle operazioni prolungate di spegnimento, la sperimentazione e l' impiego di sostanze e tecniche estinguenti o ritardanti.

ARTICOLO 7

Il direttore regionale delle foreste esercita anche le attribuzioni previste per i dirigenti forestali dallo art. 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

Alla direzione regionale delle foreste è devoluta la amministrazione del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale.

ARTICOLO 8

Gli agenti tecnici del Corpo forestale sono adibiti ai lavori di competenza dell' Amministrazione forestale anche con il compito di curare l' appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative.

E' fatto tassativo divieto di adibire i predetti agenti

tecnici a mansioni di ufficio.

ARTICOLO 9

L'organizzazione regionale dei corsi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è regolata in base alle disposizioni vigenti per la scuola forestale del Corpo forestale dello Stato.

ARTICOLO 10

Per le finalità previste dal precedente art. 6 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 500 milioni.

ARTICOLO 11

Per le attrezzature occorrenti per la progettazione ed esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonchè per la meccanizzazione dei servizi istituzionali e l'adeguamento delle strutture tecniche è riservata la aliquota del 5 per cento dello stanziamento di cui allo art. 2.

ARTICOLO 12

Ai fini della redazione del piano di cui alla presente legge, per avvalersi della collaborazione di organismi universitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione.

Ai fini della redazione del piano di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 20 milioni.

ARTICOLO 13

All'onere complessivo di lire 25.520 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando la disponibilità dei seguenti capitoli di spesa del bilancio della Regione e del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1974 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- cap. 20911 lire 520 milioni
- cap. 2151(FSN) lire 25.000 milioni

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio della Regione e del fondo di solidarietà nazionale.

ARTICOLO 14

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 agosto 1974.

